



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna  
Direzione Generale

UFFICIO VI Risorse finanziarie – Dirigente Dott. Luciano Fanti

Prot. n. 9028

Bologna, 20 maggio 2008

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**OGGETTO: Liquidazione compenso annuo al Revisore dei conti libero professionista.  
Risposta quesito .....**

Con la nota di cui in oggetto la S.V. ha chiesto di conoscere le modalità di liquidazione del compenso al Revisore dei conti libero professionista che emette regolare fattura comprensiva del contributo INPS 4%, dell'IVA 20% e della ritenuta d'acconto 20%.

A tale riguardo si richiama la Circolare del M.I.U.R n. 92 prot. n. 2964 del 4 dicembre 2003 avente ad oggetto "Collegio dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. Liquidazione compensi". La circolare fornisce tra l'altro istruzioni circa il trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare il compenso del revisore libero professionista distinguendo se l'attività di revisione viene svolta da ragionieri o dottori commercialisti o da altri liberi professionisti.

Si riporta il punto sub b) della C.M. 92/2003)

*" Nel caso in cui l'attività viene svolta da ragionieri o dottori commercialisti il compenso per l'attività di revisore verrà attratto al reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore dovrà emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di previdenza di*

Responsabile del procedimento: Luigina Russo

Tel. 0516437743



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna  
Direzione Generale

UFFICIO VI Risorse finanziarie – Dirigente Dott. Luciano Fanti

Prot. n. 9028

Bologna, 20 maggio 2008

*appartenenza del professionista (nella misura del 2%), e di IVA al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo previdenziale); il reddito in questione subir , poi, la ritenuta d'acconto del 20%, calcolata sul solo compenso. Si aggiunge, inoltre, che, trattandosi di reddito da lavoro autonomo, la scuola non dovr  versare l'IRAP, che rimane a totale carico del percipiente. Negli altri casi, ad esempio se l'incarico di revisione viene svolto da un avvocato, architetto, ecc., i redditi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, (Misure in materia fiscale), che ha disposto una sostanziale modifica alla disciplina riguardante la qualificazione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa. In base a tale nuova normativa per i redditi in questione si applica la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anzich  quella per i redditi da lavoro autonomo. Ne consegue l'assoggettamento alle ritenute di cui all'art 23 del citato D.P.R. n. 600/1973, nonch  alle addizionali comunale e regionale. Permane a carico della scuola l'IRAP. Gli stessi redditi risulteranno, altres , soggetti al contributo previdenziale INPS del 10-14%, previsto dall'articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".*

Nel caso prospettato dalla S.V. lo scrivente, fatto salvo quanto specificato dal M.P.I, ritiene utile chiarire quanto segue relativamente alla rivalsa del 4% del contributo previdenziale INPS da addebitare in fattura al cliente.

La fattispecie riguarda il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata Inps che pu  addebitare al cliente (**facoltativamente**) un **contributo del 4%** dell'importo fatturato ai sensi dell' **art. 1, comma 212, legge 23/12/1996 n. 662**.

Non si tratta di una vera e propria rivalsa, in quanto non c'  coincidenza fra quanto versato dall'autonomo all'Inps a conguaglio e quanto eventualmente percepito a titolo di contributo sull'imponibile. Per questo motivo, l'importo del 4 per cento   fiscalmente equiparato ai compensi, costituisce **reddito** ed   pertanto soggetto sia a Iva che a ritenuta d'acconto.



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna  
Direzione Generale

UFFICIO VI Risorse finanziarie – Dirigente Dott. Luciano Fanti

Prot. n. 9028

Bologna, 20 maggio 2008

Infatti, come precisato dall'Inps nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l'obbligo di pagare il contributo del 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista, che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps. Pertanto il professionista può **autonomamente** decidere **se applicare** la rivalsa del **4%** al cliente o se, invece, emettere una fattura **senza** addebito del contributo.

Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, **che costituisce parte integrante del compenso**, nella Risoluzione 11 luglio 1996, n. 109/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che tale maggiorazione:

- costituisce** base imponibile ai fini **IVA**;
- risulta **imponibile** ai fini **IRPEF** e va pertanto **assoggettata** alla **ritenuta d'acconto** del **20%**.

IL DIRIGENTE  
F.to Luciano Fanti